



Regione Umbria

Assemblea legislativa

**Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione
Sezione Banche dati e Analisi documentale**

**ATTO N. 1697
Disegno di legge di iniziativa
dei Consiglieri Mancini e Fiorini**

**Istituzione dell'Agencia Regionale Umbra per i
Pagamenti in Agricoltura (A.R.U.P.A.)**

SCHEDA DOCUMENTALE

Regione Umbria – Assemblea legislativa

Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione

Dirigente Simonetta Silvestri

Documentazione ad uso interno a cura di Laura Arcamone

Agosto 2018

Stampa: Centro Stampa Xerox – XGS, presso Assemblea legislativa Regione Umbria

GLI ORGANISMI PAGATORI

L' "organismo pagatore", all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea, svolge le funzioni di gestione, controllo e rendicontazione dei finanziamenti a favore del comparto agricolo che la Comunità assegna agli Stati membri nell'ambito delle politiche comunitarie di sostegno all'agricoltura europea.

Con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 "Suppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59", è stata assunta la decisione di decentrare a livello di Regione e di Province autonome le funzioni di organismo pagatore, allora esercitate dall'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (AIMA), di cui il D.Lgs. prevedeva la soppressione, e il trasferimento di funzioni e mezzi, alla nuova Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

L'AGEA svolge funzioni di Organismo di Coordinamento e di Organismo pagatore.

Quale Organismo di Coordinamento è incaricata:

- della vigilanza e del coordinamento degli Organismi Pagatori ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005;
- di verificare la coerenza della loro attività rispetto alle linee-guida comunitarie;
- di promuovere l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria e delle relative procedure di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti comunitari da parte degli Organismi pagatori, monitorando le relative attività.

L'AGEA supporta le attività svolte dagli Organismi pagatori e assicura la predisposizione - ai fini dell'armonizzazione delle procedure - di appositi manuali di indirizzo.

E' anche l'Organismo pagatore italiano ed ha competenza per l'erogazione di aiuti, contributi, premi ed interventi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea, non attribuita ad altri organismi pagatori. Cura la gestione degli ammassi pubblici comunitari, degli aiuti comunitari agli indigenti ed i programmi di miglioramenti delle qualità dei prodotti agricoli, nonché ogni altro intervento comunitario non affidato dalla normativa comunitaria, ad altri organismi.

Autorizza i pagamenti, determinandone la misura conformemente alla normativa comunitaria vigente: esegue i pagamenti e contabilizza i pagamenti.

Alle Regioni e alle Province autonome è stato attribuito il compito di istituire "appositi servizi ed organismi per lo svolgimento delle funzioni di organismo pagatore regionale e di Provincia autonoma".

L'art. 1 del D.M. 12 ottobre 2000 "Criteri per la determinazione del numero e delle modalità di riconoscimento degli organismi pagatori" ha previsto un numero massimo di 22 organismi pagatori italiani, numero corrispondente alla struttura amministrativa territoriale italiana prevista dalla Costituzione; ai fini del riconoscimento, gli organismi e servizi istituiti dalle Regioni e Province autonome si devono conformare.

Ai sensi dell'Art 7 del Reg (UE) 1306/2013, gli Organismo Pagatori ricevono l'abilitazione all'operatività da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, a seguito dell'accertamento di adeguate garanzie circa:

- il controllo dell'ammissibilità delle domande e, nel quadro dello sviluppo rurale, la procedura

di attribuzione degli aiuti, nonché la loro conformità alle norme comunitarie, prima di procedere all'ordine di pagamento;

- l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti;
- l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria;
- la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme comunitarie;
- l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi delle norme comunitarie.

Tali elementi vengono accertati in sede di primo riconoscimento e devono essere mantenuti nel tempo.

In attuazione dell'art. 15 della Legge 28 luglio 2016, n. 154 “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale”, che prevede l'adozione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è stato approvato il **D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 74** “Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare”, che abroga il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

Il decreto 74/2018, in linea con la nuova politica agricola comune 2014-2020, prevede la riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in modo da renderla maggiormente rispondente alle specifiche esigenze del settore e da assicurare il raggiungimento di diversi obiettivi:

- migliorare la qualità dei servizi erogati alle imprese agricole;
- razionalizzare e contenere la spesa;
- innalzare l'efficienza del sistema di pagamenti;
- rivedere e ottimizzare il modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale; rivedere l'attuale sistema di gestione del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale);
- ottimizzare l'accesso alle informazioni, mediante la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta una più forte integrazione tra le articolazioni regionali e la struttura centrale.

Inoltre, il decreto mira ad assicurare in modo più strutturato e netto la separazione tra le funzioni di Organismo di coordinamento e di Organismo pagatore attribuite all'AGEA.

Per quanto riguarda gli Organismi pagatori riconosciuti, l'art. 5 del decreto legislativo 74/2018, prevede che gli organismi pagatori riconosciuti alla data di entrata in vigore del decreto “continuano ad operare, fermo il mantenimento dei criteri per il riconoscimento. E' fatta salva la possibilità di riconoscere organismi pagatori nelle regioni che ne sono sprovviste, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, con le modalità e le procedure stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.

Gli organismi pagatori regionali

Ad oggi risultano costituiti sei Organismi pagatori regionali (Artea, Agrea, Avepa, Arcea, Arpea e

Regione Lombardia), due per le provincie autonome di Trento e Bolzano e tre OP nazionali: AGEA (per le regioni che non hanno istituito un organismo pagatore e per tutte le funzioni non attribuite agli Organismi pagatori) Ente Risi (settore risicoltura) e Saisa (restituzioni alle esportazioni) .

Le Regioni con proprio organismo pagatore sono: Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Calabria. Le altre regioni hanno AGEA come organismo pagatore.

Regione Calabria (ARCEA)

ARCEA è l'Organismo Pagatore per la Regione Calabria, riconosciuto con provvedimento del MIPAAF del 14 ottobre 2009. L'agenzia è responsabile del processo di erogazione di aiuti, contributi e premi previsti da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali a favore del mondo rurale stanziati rispettivamente da: Fondi FEAGA e FEASR; Stato Italiano;

L'organismo Pagatore regionale è stato previsto dall'art. 12 della L.R. 8 luglio 2002, n. 24 - Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare (Disegno di legge collegato alla legge finanziaria regionale 2002) e successivamente l'ARCEA è stata istituita dall'art. 28 della L.R. 17 agosto 2005, n. 13 - Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

E' dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, patrimoniale e di proprio personale; opera in base allo statuto approvato con delibera di Giunta n.748 dell'8 agosto 2005 e successive modifiche.

L'Agenzia provvede a:

ricevere ed istruire le domande presentate dalle imprese agricole;

autorizzare (definire) gli importi da erogare ai richiedenti;

liquidare ed eseguire i pagamenti;

contabilizzare i pagamenti nei libri contabili;

rendicontare il proprio operato all'UE;

redigere ed aggiornare i manuali procedurali relativi alle funzioni autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione pagamenti.

Regione Emilia-Romagna (AGREA)

AGREA è l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura della Regione Emilia-Romagna). In qualità di Organismo Pagatore Regionale, riconosciuto dall'Unione Europea, ha competenza relativamente all'erogazione di aiuti, contributi e premi previsti da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali a favore degli operatori del settore agricolo.

L'esercizio ha inizio il 16 ottobre di ogni anno e termina il 15 ottobre dell'anno seguente.

Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1663/95, l'Agenzia provvede a:

emanare il nulla osta all'erogazione degli importi oggetto di autorizzazione

eseguire i pagamenti

contabilizzare i pagamenti

Istituita con L.R. 23 luglio 2001 n. 21 - Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (A.G.R.E.A.), è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile e ottiene le risorse finanziarie per le proprie attività di funzionamento da:

contributo ordinario regionale;

contributi straordinari regionali per specifiche attività;

contributi e proventi di soggetti diversi.

Sono organi dell'Agenzia il Direttore e il Revisore unico.

Regione Lombardia (OPLO)

L'OPLO è l'organismo pagatore regionale della Regione Lombardia

Istituito con L.R. 7 febbraio 2000, n. 7, successivamente abrogata dalla L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 - Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale, e con delibera della Giunta regionale 2 luglio 2001, n. VII/5291

L'art. 16 (Interventi di mercato) della L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 prevede che “ La Regione assicura gli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune, comprese la erogazione, la contabilizzazione e la rendicontazione dei pagamenti effettuati, quale organismo pagatore regionale.

La struttura organizzativa è interna alla Regione; il personale è regionale.

Organo dell'OPLO è il Direttore generale (della Direzione generale agricoltura), responsabile dell'organismo pagatore,

Regione Piemonte (ARPEA)

ARPEA è l'Ente strumentale della Regione Piemonte che si occupa di erogare aiuti, contributi e premi per il settore agricolo. E' dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica

La regione Piemonte ha istituito l' Organismo Pagatore con la legge regionale 21 giugno 2002, n. 16, con affidamento del ruolo a Finpiemonte S.p.a.; successivamente con l'articolo 12 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35, ha istituito Arpea - Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura e con l'art. 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 è stato previsto il subentro di Arpea a Finpiemonte S.p.a. e il MIPAAF con decreto 25 gennaio 2008, ha poi riconosciuto ARPEA come Organismo Pagatore Regionale.

Il MIPAAF, con il decreto del 2 gennaio 2008, ha preso atto del subentro di ARPEA a OPR-FinPiemonte, e con quello del 25 gennaio 2008, ha riconosciuto ARPEA come Organismo Pagatore Regionale

Le principali funzioni sono:

autorizzazione e controllo dei pagamenti;

esecuzione dei pagamenti;

contabilizzazione dei pagamenti;

tenuta del Registro dei Debitori.

Sono organi dell'Agenzia il Direttore, nominato dalla Giunta regionale, e il Collegio dei Revisori,

nominato dal Consiglio regionale.

La dotazione organica dell'Agenzia, nella fase di prima attuazione, è definita in complessive 50 unità, ripartite nel modo seguente: n. 40 categoria D, n. 9 categoria C e n. 1 categoria B. A tale personale si applica il trattamento giuridico ed economico del personale della Regione. Nei limiti di tale dotazione organica, il personale a tempo indeterminato in servizio presso l'organismo pagatore regionale-Finpiemonte SpA, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Agenzia. Tale inquadramento è subordinato al superamento di apposito concorso ed al possesso dei requisiti di legge per l'accesso alle categorie previste dai contratti collettivi nazionali del comparto cui appartiene la Regione.

Regione Toscana (ARTEA)

L'ARTEA è l'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura

Istituita con la L.R. 19 novembre 1999 n. 60, ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale.

E' stata riconosciuta dal MIPAAF con D.M. 13 novembre 2001

In particolare l'Agenzia provvede:

- a) all'autorizzazione e controllo dei pagamenti;
- b) all'esecuzione dei pagamenti;
- c) alla contabilizzazione dei pagamenti;
- d) al raccordo operativo con l'organismo di coordinamento anche per la comunicazione alla Commissione europea relativamente alle informazioni istituzionali previste dai regolamenti comunitari;
- e) all'attuazione di altri adempimenti previsti dalla normativa comunitaria in raccordo con le autorità nazionali competenti.

Sono organi il Direttore che ne è il rappresentante legale e il Collegio dei revisori costituito da cinque membri.

Il personale assegnato all'Agenzia appartiene al ruolo organico della Giunta regionale.

Per la gestione di programmi comunitari e nazionali, l'ARTEA può chiedere alla Giunta regionale l'assunzione di personale a tempo determinato, nell'ambito della gestione dei fondi pertinenti ai suddetti programmi.

Regione Veneto (AVEPA)

L'AVEPA è l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura. Istituita con L.R. 9 novembre 2001, n. 31, è ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale.

E' stata riconosciuta dal MIPAAF con D.M. 26 giugno 2002

L'Agenzia provvede:

- a) all'autorizzazione dei pagamenti;
- b) all'esecuzione dei pagamenti;
- c) alla contabilizzazione dei pagamenti;
- d) ad assicurare il raccordo operativo con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) e con

la Commissione europea;

e) a garantire il raccordo con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e con l'A.G.E.A., relativamente alle anticipazioni di cassa;

f) a predisporre periodiche relazioni alla Giunta regionale, alla competente commissione consiliare, all'A.G.E.A. e alla Commissione europea sull'andamento della gestione.

Sono organi il Direttore che ne è il rappresentante legale e il Collegio dei revisori costituito da tre membri.

Il personale è trasferito o comandato dalla Regione o da altre pubbliche amministrazioni.

Provincia autonoma di Trento (APPAG)

L'APPAG è l'Agenzia Provinciale per i pagamenti per la provincia autonoma di Trento

Istituita con l'art. 57 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 - Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati, è dotata di autonomia amministrativa, finanziaria, contabile e di bilancio.

E' stata riconosciuta dal MIPAAF con DM 10 ottobre 2008

Provvede:

a) all'autorizzazione, all'esecuzione e alla contabilizzazione dei pagamenti;

b) ad assicurare il raccordo operativo con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e con la Commissione europea;

c) a garantire il raccordo con il ministero competente e con l'AGEA, relativamente alle anticipazioni di cassa;

d) a predisporre periodiche relazioni alla Giunta provinciale, all'AGEA e alla Commissione europea sull'andamento della gestione.

Sono organi il Direttore che ne è il rappresentante legale e il Collegio dei revisori costituito da tre membri.

Agli effetti dell'ordinamento dei servizi e del personale l'APPAG è equiparata a un servizio della Provincia.

Si avvale dei beni, delle attrezzature e del personale assegnati dalla Giunta provinciale. Il direttore, è autorizzato a stipulare contratti di prestazione d'opera professionale, anche a carattere coordinato e continuativo.

Provincia autonoma di Bolzano (OPPAB)

L'OPPAB è l'organismo pagatore della Provincia autonoma di Bolzano; è stato riconosciuto con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 10 ottobre 2008, n. 3862, ed eroga gli aiuti comunitari in agricoltura (fondi FEASR E FEAGA).

Gestisce, direttamente o con delega ad altri organismi, le domande di cui al Regime di Pagamento Unico (FEAGA) a partire dalla campagna 2009 e, a dal 16/10/2008, le domande di pagamento relative al Piano di Sviluppo Rurale della Provincia autonoma di Bolzano garantendo, mediante l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa, la correttezza delle erogazioni.

Proposta di legge Regione Umbria

Su iniziativa dei Consiglieri regionali Mancini e Fiorini è stata presentata una proposta di legge “Istituzione dell’Agenzia regionale umbra per i pagamenti in agricoltura (A.R.U.P.A.)” che prevede, anche per l’Umbria, l’istituzione dell’organismo pagatore regionale di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell’Unione europea relativi al finanziamento della politica agricola comune.

La proposta di legge è costituita da 10 articoli:

L’art. 1 istituisce, l’Agenzia regionale umbra per i pagamenti in agricoltura (A.R.U.P.A.). L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e tecnica e svolge le funzioni di organismo pagatore per la Regione Umbria;

L’art. 2 prevede che il riconoscimento dell’organismo pagatore è effettuato secondo le procedure stabilite dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 1999 (ora art. 5 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 74) e che la Giunta regionale deve adottare il relativo regolamento.

L’art. 3 stabilisce gli organi dell’Agenzia: Direttore e Collegio dei revisori dei conti.

L’art. 4 precisa le competenze, le modalità di individuazione e il relativo trattamento economico del Direttore

L’art. 5 stabilisce che l’Agenzia si avvale del Collegio dei revisori dei conti della Regione per le funzioni di revisione e controllo sulla gestione economica e finanziaria.

L’art. 6 prevede che l’Agenzia si avvale del personale dipendente di ruolo della Giunta regionale per lo svolgimento dei propri compiti e, per il suo funzionamento, degli uffici e delle strumentazioni della stessa.

L’art. 7 prevede la possibilità da parte dell’Agenzia di avvalersi della collaborazione, mediante convenzione, dei centri autorizzati di assistenza agricola abilitati.

L’art. 8 prevede che l’Agenzia fornisce ad AGEA tutte le informazioni necessarie per le previste comunicazioni alla Commissione dell’Unione europea disposte dalla normativa europea in materia.

L’art. 9 prevede che, nelle more del riconoscimento di organismo pagatore, la Regione può individuare nell’Agenzia l’ufficio regionale di cui AGEA si avvale per lo svolgimento delle proprie funzioni.

L’art. 10 riguarda alla norma finanziaria.

GLI ORGANISMI PAGATORI REGIONALI

TABELLA COMPARATIVA

| Regioni | Umbria | Calabria | Emilia-Romagna |
|------------------------------|---|--|---|
| Denominazione | ARUPA - l'Agenzia regionale umbra per i pagamenti in agricoltura | ARCEA - Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura | AGREA – Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura per l'Emilia-Romagna |
| Legge istitutiva | Pdl “Istituzione dell’Agenzia regionale umbra per i pagamenti in agricoltura (A.R.U.P.A.)”. | Art. 12 (Organismo Pagatore regionale) L.R. 8 luglio 2002, n. 24 - Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare (Disegno di legge collegato alla legge finanziaria regionale 2002). Art. 28 L.R. 17 agosto 2005, n. 13 - Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8) | L.R. 23 luglio 2001 n. 21 - Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AG.R.E.A.) |
| Personalità giuridica | Personalità giuridica di diritto pubblico ed ha autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e tecnica. | Dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, patrimoniale e di proprio personale | Personalità giuridica pubblica dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile |
| Riconoscimento MIPAAF | Il riconoscimento dell’organismo pagatore è effettuato secondo le procedure stabilite dall’articolo 3 del d.lgs. 165/1999 (ora art. 5 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 74) | DM 14 ottobre 2009 | D.M. 13 novembre 2001 |
| Compiti | Funzioni di organismo pagatore per la Regione Umbria di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell’Unione europea relativi al finanziamento della politica agricola comune. All’Agenzia possono essere attribuite funzioni di organismo pagatore di leggi nazionali e regionali. | Responsabile del processo di erogazione di aiuti, contributi e premi previsti da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali a favore del mondo rurale stanziati rispettivamente da: Fondi FEAGA e FEASR; Stato Italiano; Regione Calabria. Provvede a: ricevere ed istruire le domande presentate dalle imprese agricole; | Svolge sul territorio regionale le funzioni e le attività connesse all’erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari dell’Unione europea per il settore agricolo. Provvede a: emanare il nulla osta all'erogazione degli importi oggetto di autorizzazione eseguire i pagamenti |

| | | | |
|------------------|--|---|----------------------------------|
| | | <p>autorizzare (definire) gli importi da erogare ai richiedenti;</p> <p>liquidare ed eseguire i pagamenti;</p> <p>contabilizzare i pagamenti nei libri contabili;</p> <p>rendicontare il proprio operato all'UE;</p> <p>redigere ed aggiornare i manuali procedurali relativi alle funzioni autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione pagamenti.</p> | contabilizzare i pagamenti |
| Organi | Il Direttore; Collegio dei revisori dei conti. | | Il Direttore e il Revisore unico |
| Personale | <p>Si avvale del personale di ruolo della Giunta regionale e per determinati programmi comunitari e nazionali può chiedere alla Giunta regionale l'assunzione di personale a tempo determinato, nell'ambito della gestione dei fondi pertinenti ai suddetti programmi.</p> <p>Per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale degli uffici e delle strumentazioni in uso alla Giunta regionale e messi a disposizione dalla stessa.</p> | Proprio | |

| Regioni | Lombardia | Piemonte | Toscana |
|-------------------------|---|---|---|
| Denominazione | OPLO – Organismo pagatore regionale della Regione Lombardia | ARPEA - Agenzia regionale del Piemonte per le erogazioni in agricoltura | ARTEA – Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura |
| Legge istitutiva | <p>L.R. 7 febbraio 2000, n. 7 e delibera Giunta regionale 2 luglio 2001, n. VII/5291</p> <p>Abrogata dalla L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 - Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale, che all'art. 16 prevede che:</p> <p>La Regione assicura gli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune, comprese la erogazione, la contabilizzazione e la</p> | <p>L'Organismo Pagatore è stato istituito con la L.R. 21 giugno 2002, n. 16, con affidamento del ruolo a Finpiemonte S.p.a.</p> <p>L'articolo 12 della L.R. 13 novembre 2006, n. 35, ha istituito Arpea e con l'art. 10 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9, è stato previsto il subentro di Arpea a Finpiemonte S.p.a. dalla data di pubblicazione del decreto MIPAAF di riconoscimento dell'Organismo Pagatore.</p> | <p>L.R. 19 novembre 1999 n. 60 - Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA)</p> |

| | | | |
|------------------------------|--|--|---|
| | rendicontazione dei pagamenti effettuati, quale organismo pagatore regionale. | | |
| Personalità giuridica | | E' ente strumentale della Regione, dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica | Ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale |
| Riconoscimento MIPAAF | | Il MIPAAF, con il decreto del 2 gennaio 2008, ha preso atto del subentro di ARPEA a OPR-FinPiemonte, e con quello del 25 gennaio 2008, ha riconosciuto ARPEA come Organismo Pagatore Regionale. | D.M. 13 novembre 2001 |
| Compiti | | Le principali funzioni sono: autorizzazione e controllo dei pagamenti; esecuzione dei pagamenti; contabilizzazione dei pagamenti; tenuta del Registro dei Debitori. | In particolare l'Agenzia provvede: a) all'autorizzazione e controllo dei pagamenti; b) all'esecuzione dei pagamenti; c) alla contabilizzazione dei pagamenti; d) al raccordo operativo con l'organismo di coordinamento anche per la comunicazione alla Commissione europea relativamente alle informazioni istituzionali previste dai regolamenti comunitari; e) all'attuazione di altri adempimenti previsti dalla normativa comunitaria in raccordo con le autorità nazionali competenti. |
| Organi | Direttore generale (della Direzione generale agricoltura), responsabile dell'organismo pagatore, | Il Direttore, nominato dalla Giunta regionale, e il Collegio dei Revisori, nominato dal Consiglio regionale. | Direttore (rappresentante legale) Collegio dei revisori (cinque membri) |
| Personale | La struttura organizzativa è interna alla Regione; il personale è regionale | La dotazione organica dell'Agenzia, nella fase di prima attuazione, è definita in complessive 50 unità, ripartite nel modo seguente: n. 40 categoria D, n. 9 categoria C e n. 1 categoria B. A tale personale si applica il trattamento giuridico ed economico del personale della Regione. Nei limiti di tale dotazione organica, il personale a tempo indeterminato in servizio presso l'organismo pagatore regionale- | Il personale assegnato all'Agenzia appartiene al ruolo organico della Giunta regionale. Per la gestione di programmi comunitari e nazionali, l'ARTEA può chiedere alla Giunta regionale l'assunzione di personale a tempo determinato, nell'ambito della |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | Finpiemonte SpA, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Agenzia. Tale inquadramento è subordinato al superamento di apposito concorso ed al possesso dei requisiti di legge per l'accesso alle categorie previste dai contratti collettivi nazionali del comparto cui appartiene la Regione. | gestione dei fondi pertinenti ai suddetti programmi. |
|--|--|--|--|

| Regioni | Veneto | Provincia autonoma di Trento | Provincia autonoma di Bolzano |
|------------------------------|--|--|--|
| Denominazione | AVEPA - Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura | APPAG - Agenzia Provinciale per i pagamenti per la provincia autonoma di Trento | OPPAB organismo pagatore della Provincia autonoma di Bolzano |
| Legge istitutiva | L.R. 9 novembre 2001, n. 31 | Art. 57 L.P. 28 marzo 2003, n. 4 - Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati | |
| Personalità giuridica | Ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale | E' dotata di autonomia amministrativa, finanziaria, contabile e di bilancio. | |
| Riconoscimento MIPAAF | D.M. 26 giugno 2002 | DM 10 ottobre 2008 | DM 10 ottobre 2008, n. 3862 |
| Compiti | L'Agenzia provvede: a) all'autorizzazione dei pagamenti; b) all'esecuzione dei pagamenti; c) alla contabilizzazione dei pagamenti; d) ad assicurare il raccordo operativo con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) e con la Commissione europea; e) a garantire il raccordo con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e con l'A.G.E.A., relativamente alle anticipazioni di cassa; f) a predisporre periodiche . relazioni alla Giunta regionale, alla competente commissione consiliare, all'A.G.E.A. e alla Commissione europea sull'andamento della gestione. | Provvede: a) all'autorizzazione, all'esecuzione e alla contabilizzazione dei pagamenti; b) ad assicurare il raccordo operativo con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e con la Commissione europea; c) a garantire il raccordo con il ministero competente e con l'AGEA, relativamente alle anticipazioni di cassa; d) a predisporre periodiche relazioni alla Giunta provinciale, all'AGEA e alla Commissione europea sull'andamento della gestione. | Eroga gli aiuti comunitari in agricoltura (fondi FEASR E FEAGA). Gestisce, direttamente o con delega ad altri organismi, le domande di cui al Regime di Pagamento Unico (FEAGA) a partire dalla campagna 2009 e, a dal 16/10/2008, le domande di pagamento relative al Piano di Sviluppo Rurale della Provincia autonoma di Bolzano garantendo, mediante l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa, la correttezza delle erogazioni. |

| | | | |
|------------------|--|---|--|
| Organi | Direttore (rappresentante legale) Collegio dei revisori (tre membri) | Direttore (rappresentante legale) Collegio dei revisori (tre membri) | |
| Personale | Trasferito o comandato dalla Regione o da altre pubbliche amministrazioni. | <p>Agli effetti dell'ordinamento dei servizi e del personale l'APPAG è equiparata a un servizio della Provincia.</p> <p>Si avvale dei beni, delle attrezzature e del personale assegnati dalla Giunta provinciale. Il direttore, è autorizzato a stipulare contratti di prestazione d'opera professionale, anche a carattere coordinato e continuativo.</p> | |